DETERMINAZIONE A CONTRARRE N 25 DEL 19/05/2023

DEL DIRETTORE CENTRALE DELLA DIREZIONE PER LO SPORT AUTOMOBILISTICO E RELAZIONI INTERNAZIONALI

VISTO il D.Lgs.n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D.Lgs.n.29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999 n. 419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese per il triennio 2023-2025", approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 24 gennaio 2023, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modifiche, con legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTO l'art. 11.1 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle attività sportive dell'ACI che individua nel Direttore Centrale della Direzione dello Sport Automobilistico il Segretario degli Organi Sportivi dell'ACI che ha tra le sue prerogative quello di assicurare l'esecuzione dei provvedimenti assunti dagli organi sportivi dell'ACI ;

VISTO l'art. 39.4 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle attività sportive dell'ACI che attribuisce alla Giunta Sportiva, quale organo di gestione la competenza in via principale all'esercizio del potere di spesa nell'ambito degli stanziamenti assegnati per l'attività sportiva, secondo quanto stabilito dallo Statuto ACI, in merito all'autonomia finanziaria e dal Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente;

VISTO il budget annuale per l'anno 2023, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e delle dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2022;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015 ed integrato nella seduta del 31/01/2017 e dell' 8 aprile del 2021;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017 e dell'8 aprile 2019 ed approvato dal Comitato Esecutivo dell'Ente nella seduta del 23 marzo 2021, su delega del Consiglio Generale del 27 gennaio 2021;

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Federazione ACI 2023-2025 (PIAO), adottato con deliberazione del Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 24 gennaio 2023, in conformità al D.P.R. n. 81/2022 ed al DM 24 giugno 2022 ed, in particolare, la Sezione II: "Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione";

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici, di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazione, in Legge 11 settembre 2020, n. 120, ed integrato con quanto disposto dal decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni nella Legge n.108 del 29 luglio 2021;

VISTO il comma 2 dell'art. 32 del Codice dei contratti pubblici, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, che ha recepito, tra gli altri, il Regolamento delegato della Commissione europea 2021/1952 del 10 novembre 2021 (settori ordinari), che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione , fissando e stabilendo, per il biennio 2022-2023, la soglia in € 215.000,00, esclusa IVA, quale limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di forniture e servizi affidati dagli Enti Pubblici;

VISTO che dal 1° aprile 2023 è entrato in vigore il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e che le disposizioni di tale decreto - ad eccezione dell'articolo 224 riguardante i collegi consultivi tecnici, che si applicano anche alle procedure già avviate - acquistano efficacia a partire dal 1° luglio 2023 e, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 225 del citato decreto, a partire dal 1° gennaio 2024, pertanto alla procedura in argomento continua ad applicarsi integralmente la disciplina di cui al DLgs n. 50/2016.

DATO ATTO che l'Automobile Club d'Italia è iscritta all'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti di cui all'art. 33-ter del DL 179/2012, convertito con la legge 221/2012, con codice AUSA:0000163815, come risulta dal sito ANAC;

PRESO ATTO che, nell'ambito della programmazione biennale 2023-2024 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore ad € 40.000,00 è stata prevista la procedura aperta in ambito comunitario per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa per la Responsabilità Civile Obbligatoria organizzatori di gare e manifestazioni sportive automobilistiche a seguito di pubblicazione del programma nel Portale "Servizio Contratti pubblici " del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato assegnato al numero CUI: S00493410583202300012;

VISTI gli articoli 9 e 10 del Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21.11.2012, in merito alle competenze in materia contrattuale e di competenza ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTI l'articolo 31 del Codice dei contratti pubblici e gli articoli 5 e 6 della Legge 241/90 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

VISTO che la disciplina in materia di assicurazione prevista dal Codice delle Assicurazioni, al combinato disposto degli art. 124 e 128 del D.Lgs 209/2005, stabilisce che le competizioni sportive di qualsiasi genere debbano essere coperte da una polizza per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;

VISTO che gli Organi Sportivi hanno condiviso il principio di tutelare i propri tesserati ed i terzi con garanzie assicurative per la copertura dei rischi, attraverso una polizza unica di copertura obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli, rispondente ai requisiti minimi previsti dalla legislazione italiana;

CONSIDERATO che a tale polizza ciascun organizzatore deve aderire, fermo restando la possibilità di aggiungere polizze integrative, anche con altre compagnie assicurative**;**

PRESO ATTO della Relazione n 1 del Responsabile del Procedimento sull'esito della procedura aperta per il servizio di copertura assicurativa per la Responsabilità Civile Obbligatoria organizzatori di gare e manifestazioni sportive automobilistiche, CIG 9734654A9A, andata deserta.
TENUTO CONTO della Deliberazione n. 50/2023 del 10/05/2023 adottata dalla Giunta Sportiva che, che ha autorizzato una nuova gara d'appalto per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa per la Responsabilità Civile Obbligatoria degli organizzatori di gare e manifestazioni sportive automobilistiche con le stesse caratteristiche tecniche e contrattuali della procedura precedente (CIG 973465A9A) pubblicata sulla piattaforma eprocurement dell'Ente il 29.03.2023, con base d'asta aumentata del 15% e quindi di euro 3.105.000,00 (tremilionicentocinquemila/00).
RICHIAMATA la medesima Deliberazione n 50/2023 della Giunta Sportiva che ribadisce l'interesse della Federazione di mantenere una polizza unica di copertura obbligatoria della Responsabilità Civile al fine di garantire la copertura alle medesime condizioni per tutte le gare iscritte al calendario sportivo nazionale; ritenuto, pertanto, che la procedura vada rinnovata aumentando ulteriormente la base d'asta, considerando l'indice medio di inflazione ipotizzabile per l'anno in corso e per il prossimo biennio da individuarsi nel tasso medio del 5% annuo, per un totale del 15%**;**
PRESO ATTO di quanto evidenziato dall'ANAC, già nella determinazione n. 2 del 13 marzo 2013, e nella determinazione n. 618 dell'8 giugno 2016 – "*Linee Guida operative e clausole contrattuali–tipo per l'affidamento dei servizi assicurativi"*, in merito all'adozione di misure adeguate per una corretta redazione dei bandi e dei contratti che disciplinano il rapporto con le imprese assicuratrici, nonché alla necessità di precisare e completare meglio, nel disciplinare di gara, le informazioni aggiornate che attengono anche all'andamento dei sinistri pregressi per assicurare la massima partecipazione, superare le criticità emerse in ordine alla scarsa e problematica partecipazione degli operatori alle relative gare e consentire agli stessi concorrenti di autodeterminarsi nella formulazione della loro offerta per un corretto *pricing* e per il costruttivo confronto tra offerte alternative;

EVIDENZIATO che, in osservanza delle disposizioni introdotte dalla normativa di cui al decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 2012, n. 94 ed al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012 n. 135, è stata effettuata l'indagine preliminare sulle offerte disponibili nel mercato della pubblica amministrazione ed è stato verificato che, al momento, non sono attive convenzioni Consip per servizi similari;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 14 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto e che, con riferimento ai servizi assicurativi, il parametro per il calcolo è rappresentato dal premio da pagare e/o da altre forme di remunerazione;

RAVVISATA l'obbligatorietà prevista dall'art 170 bis del Codice delle Assicurazioni di affidare il servizio per la durata di un anno con altresì opzione per l'assicurato di rinnovo per un ulteriore anno da comunicarsi alla Compagnia entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di rinnovo;

VALUTATO pertanto di prevedere, in ragione delle caratteristiche dell'appalto, la facoltà per ACI di ricorrere, nel corso di esecuzione del contratto e prima della scadenza dello stesso, alle seguenti modifiche:

- rinnovo secondo quanto previsto dall'articolo 35 comma 4 del Codice;
- quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice;

CONSIDERATO che nel calcolo del valore stimato dell'appalto non rientra il valore del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, comma 12 in quanto l'ANAC, nella Relazione A.I.R.

al Bando-tipo n. 1/2017 e, in linea con la più recente giurisprudenza (cfr. e*x multibus* Tar Milano 10.02.2020, n. 284 e Consiglio di Stato 25.02.2020, n.1394) ha chiarito che il valore del quinto d'obbligo non concorre alla determinazione del valore dell'appalto, pertanto non è necessario indicarlo nella documentazione di gara;

VISTE le disposizioni dell'ANAC secondo le quali il ricorso al quinto d'obbligo non comporta l'acquisizione di un nuovo CIG, in quanto le comunicazioni all'Autorità vanno effettuate con riferimento al CIG già acquisito per l'appalto iniziale, fino alla conclusione dello stesso ed alla certificazione di regolare esecuzione,

TENUTO CONTO del sistema contabile SAP, adottato dall'Ente per la gestione amministrativo-contabile e dei controlli ivi previsti, in ragione dei quali, ai fini della copertura contabile, è necessario quantificare il valore del quinto d'obbligo nel CIG, pur non indicandolo nei documenti di gara;

CONSIDERATO che, ai fini dell'art.35, comma 4, del Codice, il valore stimato dell'appalto è di € 6.210.000,00 esente IVA, come di seguito suddiviso:

Importo totale a base di gara per la durata di 12 mesi	€ 3.105.000,00
Opzione di rinnovo	€ 3.105.000,00
Valore stimato dell'appalto	€ 6.210.000,00

Opzione art. 106 comma 12 del Codice primo anno	€ 621.000
Opzione art. 106 comma 12 del Codice rinnovo	€ 621.000

RITENUTO, in ragione del valore complessivo dell'appalto, della tipologia di servizi, del mercato di riferimento di ricorrere alla procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art.60 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i., con assegnazione di punti 70 all'offerta tecnica e di punti 30 all'offerta economica, secondo gli elementi di ponderazione e valutazione dettagliati nel paragrafo 18 e ss. del Disciplinare di gara allegato, per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa per la Responsabilità Civile Obbligatoria organizzatori di gare e manifestazioni sportive automobilistiche.

VISTO l'art. 113, 2^ comma, del *Codice dei contratti pubblici* il quale prevede che "*A valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti";*

RITENUTO di accantonare, a seguito dell'adozione, da parte di ACI, del Regolamento di cui al comma 3 del citato art. 113 del Codice dei contratti pubblici, una quota massima non superiore al 1,8% dell'importo a base di gara, per la costituzione del suddetto Fondo;
ATTESO che la predetta somma da accantonare corrisponde a complessivi € 55.890,00, da imputare sul conto Co.Ge. n. 410731400 in quanto, ai sensi del comma 5-bis dell'art.113, gli incentivi fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture;
PRESO ATTO del Quadro Economico Generale dell'appalto, strutturato in:

A) "Somme per servizi pari ad € 7.452.000,00 esente IVA ed eventuali imposte, comprensivo del quinto d'obbligo di cui all'art.106, comma 12.
B) "Somme a disposizione per l'appalto pari a € 59.217,08 di cui € 55.890,00 - incentivo per le funzioni tecniche ex art.113 del Codice dei contratti pubblici, € 880,00 - contributo ANAC della Stazione Appaltante, € 1.447,08 - spese di pubblicità legale, € 1000,00 - spese per l'utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 31 (*Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*) del Codice ed in conformità alle prescrizioni contenute nelle Linee Guida n. 3, "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni", emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, ed al Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016, di nominare Responsabile Unico del Procedimento, la dott.ssa Amalia Del Giudice, Funzionario della Direzione per lo Sport Automobilistico e Relazioni Internazionali in possesso delle competenze tecniche e delle conoscenze idonee allo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti, con particolare riferimento alle procedure di affidamento di servizi complessi a supporto delle attività dell'Ente;
VISTE le Linee Guida n.3, "Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalta e concessioni", emanate dall'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 201, ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, nelle quali sono specificati ulteriormente i requisiti che il RUP deve possedere per l'affidamento di appalti e concessioni ed è previsto che, per le fasi della programmazione, progettazione affidamento ed esecuzione, svolga i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione di appartenenza;
VISTO, nello specifico, l'articolo 12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

RAPPRESENTATO che, di concerto con i Responsabili dell'UPCA – Servizio Patrimonio e AA.GG. e dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio, in ragione dell'articolazione del servizio e delle modalità di svolgimento della procedura, tenuto conto del valore del contratto è necessario procedere alla nomina di un gruppo di lavoro formato da funzionari del Servizio Patrimonio, Ufficio Amministrazione e Bilancio e della Direzione per lo Sport Automobilistico e Relazioni Internazionali, che contribuiscono, ciascuno con la propria esperienza e professionalità, in rapporto alla singola funzione specifica, alle attività intellettuali ed operative che caratterizzano la funzione stessa mediante opera di assistenza e collaborazione e/o per svolgere materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme degli atti e delle attività nell'ambito delle fasi del procedimento, dalla programmazione, alla progettazione del contratto, alla fase negoziale pubblica, all'esecuzione del contratto con l'operatore economico affidatario;
VISTO che, al fine di predisporre il documento di studio ed avviare il procedimento relativamente all'affidamento della nuova fornitura in argomento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei contratti pubblici e delle relative disposizioni di attuazione, sono stati individuati il Responsabile unico del procedimento, il Direttore dell'esecuzione ed il *Gruppo*

di lavoro, costituito da personale della Direzione Sport automobilistico e Relazioni Internazionali, del Servizio Patrimonio e Affari Generali e dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio, come segue:
o d.ssa Amalia Del Giudice, responsabile unico del procedimento;
o sig.ra Angela Notarandrea, incaricata della funzione di direttore/responsabile dell'esecuzione del contratto (DEC);
o dr.ssa Simona Dalmazio, incaricata delle attività di programmazione della spesa per l'appalto a supporto tecnico-amministrativo del RUP;
o d.ssa Anna D'Aloia Lignelli e d.ssa Concita Barba, incaricate delle attività di progettazione, verifica e predisposizione del controllo della procedura di gara;
o dr.ssa Simona Dalmazio, collaboratore tecnico ed amministrativo a supporto del RUP nella fase di predisposizione della procedura di gara;
o dr.ssa Anna Grazia Verde, verificatore di conformità del servizio;
o d.ssa Lorenza Eginardo e sig.ra Vittoria Sabatino, incaricata alla attività di predisposizione del controllo della procedura di esecuzione;
o d.ssa Gaia Pugliesi e sig.ra Cinzia Bastrentaz, collaboratori tecnico amministrativi a supporto del DEC;
RICHIAMATE le Linee Guida n. 2 "*Offerta economicamente più vantaggiosa*" (OEPV), adottate dal Consiglio dell'ANAC con determinazione n. 1005 del 21/09/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell' 11/10/2016, n. 238, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nelle quali vengono fornite indicazioni operative, non vincolanti, per le stazioni appaltanti, finalizzate ad individuare le caratteristiche, le componenti qualitative e quantitative dell'offerta e la ponderazione dei "pesi" o "punteggi" (e i sub-pesi o sub-punteggi) attribuiti dalla stazione appaltante a ciascun criterio (o sub-criterio) di aggiudicazione;

RICHIAMATE, altresì, ai fini della determinazione dei requisiti minimi di qualificazione degli operatori economici partecipanti alla procedura, le indicazioni fornite dall'ANAC con deliberazione n. 69 del 06/07/2011: "*La stazione appaltante può fissare, nell'ambito della propria discrezionalità, requisiti di partecipazione ad una gara di appalto e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché, tuttavia, tali prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitino indebitamente l'accesso alla procedura di gara e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell'appalto. L'adeguatezza e la proporzionalità dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara vanno, dunque, valutate con riguardo all'oggetto dell'appalto ed alle sue specifiche peculiarità"*;

RITENUTO, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 83, comma 8, del Codice, di individuare i criteri minimi di qualificazione, contemperando l'esigenza di selezionare un operatore in possesso di un'adeguata professionalità e di solidità economica con la necessità di consentire la più ampia partecipazione alla procedura di gara;

TENUTO CONTO, pertanto, che oltre ai requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., al fine di valutare adeguatamente la solidità e l'affidabilità delle ditte, la stabilità economico – finanziaria, nonché l'organizzazione dell'impresa e l'esperienza maturata nel settore, si utilizzeranno i criteri di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in ordine alla dimostrazione della capacità economica-finanziaria e tecnica, applicando i principi di proporzionalità ed adeguatezza in relazione all'entità, al valore ed alla tipologia dei servizi da affidare, nel rispetto dello schema di determinazione sui bandi tipo dell'ANAC in modo di assicurare la più ampia partecipazione anche delle piccole e medie imprese, nonché il rispetto dei principi comunitari di massima partecipazione, parità di trattamento e concorrenza;

VALUTATO, in ragione di quanto previsto dall'art.83, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di prevedere limiti di partecipazione alla presente gara, come indicato nel

bando di gara, al paragrafo 7, in quanto ritenuto funzionale a garantire la selezione di un operatore affidabile ed in grado di espletare a regola d'arte i servizi oggetto della procedura, dotato di capacità economiche e tecniche proporzionate a quelle a base dell'appalto ed idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi, in considerazione della tipologia e della specificità dei contratti;

VISTO, sulla base della preliminare indagine del mercato di riferimento, che i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono proporzionati all'entità dell'appalto e tali da garantire, comunque, la più ampia partecipazione alla gara, da parte degli operatori economici che competono nel settore, e sono strutturati al fine di incentivare la partecipazione, in forma associata e plurisoggettiva, anche delle piccole e medie imprese di settore, potenzialmente interessate mediante il ricorso alla coassicurazione;

VISTO che la richiesta è finalizzata a dare attuazione ai piani programmi di attività rappresentati dalla Direzione per lo Sport Automobilistico e Relazioni Internazionali e che la spesa trova copertura nei budget assegnati, e da assegnare, al suddetto competente centro di responsabilità;
VISTO l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell'organizzazione del lavoro, dell'utilizzazione delle risorse anche strumentali della pubblica amministrazione e dell'elevazione degli standard qualitativi ed economici dei servizi nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale del buon andamento;
VISTA la documentazione di gara (bando, disciplinare, capitolato tecnico, contratto e relativi allegati), che disciplina le modalità di svolgimento della gara e gli aspetti normativi e tecnici del servizio;
RITENUTO di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione ACI, con esclusione di offerte in aumento rispetto alla base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero di offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico;
DATO ATTO che l'ACI si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei concorrenti;
PRESO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla GU n.20 del 25.01.2017 - Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, le spese di pubblicazione del Bando di Gara, sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sull'aggiudicatario;
VISTA la delibera dell'ANAC n.1 dell'11 gennaio 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.26 del 1° febbraio 2017, con la quale si danno indicazioni alle stazioni appaltanti sui tempi e sulle modalità per l'acquisizione del CIG e sul suo perfezionamento;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed, in particolare, l'art. 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti di appalto un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

VISTA la determinazione dell'ANAC n.3 del 5 marzo 2008, la quale ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle procedure amministrativo-contabili" dell'Ente approvato con determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011, nonché le disposizioni del "Manuale delle procedure negoziali dell'Ente", articolo 8, 9 e 10, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012;
VISTO l'art.1 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 e s.m.i, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012 n.135 e s.m.i., in materia di disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica;
VISTI il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 innovato e implementato dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56; il d.p.r. n.207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti e s.m.i., relativamente alle parti in vigore; il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente, il Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, la documentazione di gara (bando, disciplinare di gara, schema di contratto, capitolato tecnico allegati);

DETERMINA

Sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
Di autorizzare, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e dei relativi decreti attuativi ed in conformità alle indicazioni contenute nelle Linee Guida dell'ANAC, l'espletamento della procedura di gara aperta per il servizio di copertura assicurativa per la Responsabilità Civile Obbligatoria organizzatori di gare e manifestazioni sportive automobilistiche.
Di approvare la documentazione di gara, in allegato alla presente determinazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale, riportata sotto i nn. 1, 2, e 3 (rispettivamente: "Disciplinare di gara", "Schema di contratto" e "Capitolato tecnico").
Di approvare i requisiti ed i criteri di valutazione indicati nei paragrafi 6), 7), 7.1), 7.2), 7.3), 18.1), 18.1.1), 18.1.2), 18.1.3), 18.2), del disciplinare e le modalità di partecipazione, di possesso e di cumulo dei suddetti requisiti in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva.
L'appalto sarà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 10 bis, del Codice, tenuto conto del prezzo (peso 30/100) e dell'offerta tecnica (peso 70/100) e secondo i criteri, le modalità e gli elementi di valutazione e ponderazione indicati nei paragrafi 18) e seguenti del disciplinare di gara, con la previsione della riparametrazione dei punteggi ottenuti per l'offerta tecnica e quella economica, complessivamente considerate, rispetto ai valori massimi di punteggio previsti per ciascuna offerta.
Il contratto avrà la durata la durata di 12 mesi, secondo quanto previsto dall'art.170 bis del Codice delle Assicurazioni private, con decorrenza dal 31.12.2023, con l'opzione per il contraente di rinnovo per un ulteriore anno da comunicarsi alla Compagnia, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di rinnovo.
Di dare atto del Quadro Economico Generale dell'appalto, strutturato in:
A) Somme per servizi pari ad € 7.452.000,00 esente IVA ed eventuali imposte, comprensivo del quinto d'obbligo di cui all'art.106, comma 12.

B) Somme a disposizione per l'appalto pari a € 59.217,08 di cui € 55.890,00 - incentivo per le funzioni tecniche ex art.113 del Codice dei contratti pubblici, € 880,00 - contributo ANAC della Stazione Appaltante, € 1.447,08 - spese di pubblicità legale, € 1000,00 - spese per l'utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione;

L'importo complessivo presunto di € 7.452.000,00, oltre IVA, verrà contabilizzato sul conto Co.ge. n. 410731400 servizi assicurativi su attività sportiva a valere sui budget di gestione degli esercizi finanziari 2024, 2025, WBS A-310-01-01-2011, assegnati e da assegnare alla

Direzione per lo Sport Automobilistico e Relazioni Internazionali quale Centro di Responsabilità Gestore.
Di dare atto, fermo restando quanto previsto dall'art 42 del Codice dei Contratti pubblici, in caso di conflitti di interessi, anche potenziale, l'individuazione del Responsabile Unico del procedimento, del Direttore dell'esecuzione e del Gruppo di lavoro, come segue:
- d.ssa Amalia Del Giudice, responsabile unico del procedimento;
- sig.ra Angela Notarandrea, incaricata della funzione di direttore/responsabile dell'esecuzione del contratto (DEC);
- dr.ssa Simona Dalmazio, incaricata delle attività di programmazione della spesa per l'appalto a supporto tecnico-amministrativo del RUP;
- d.ssa Anna D'Aloia Lignelli e d.ssa Concita Barba, incaricate delle attività di progettazione, verifica e predisposizione del controllo della procedura di gara;
- dr.ssa Simona Dalmazio, collaboratore tecnico ed amministrativo a supporto del RUP nella fase di predisposizione della procedura di gara;
- dr.ssa Anna Grazia Verde, verificatore di conformità del servizio;
- d.ssa Lorenza Eginardo e sig.ra Vittoria Sabatino, incaricata alla attività di predisposizione del controllo della procedura di esecuzione;
- d.ssa Gaia Pugliesi e sig.ra Cinzia Bastrentaz, collaboratori tecnico amministrativi a supporto del DEC;

Ai sensi degli artt. 32 e 33 (*Controlli sugli atti delle procedure di affidamento*) del Codice dei Contratti si procederà all'aggiudicazione definitiva, in conformità all'art. 34 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.

L'aggiudicazione definitiva diviene efficace all'esito positivo della verifica, in capo all'aggiudicatario, del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale indicati nel bando.

La pubblicazione dell'avviso di gara, nella versione allegata verrà effettuata, come previsto dall'art. 5 del Decreto 2 Dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla GU n.20 del 25.01.2017 - Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

Le spese di pubblicazione del Bando di Gara, sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sull'aggiudicatario nella misura massima complessiva ed autorizzata e dovranno essere rimborsate all'ACI entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gli avvisi e i bandi sono inoltre pubblicati sul «profilo di committente» con l'indicazione della data e degli estremi di pubblicazione sulla stessa piattaforma.

E' nominato Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.31 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., per la fase relativa alla procedura di affidamento, la dott.ssa Amalia Del Giudice, Funzionario della Direzione per lo Sport Automobilistico e Relazioni Internazionali in possesso delle competenze tecniche e delle conoscenze idonee allo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti, con particolare riferimento alle procedure di affidamento di servizi complessi a supporto delle attività dell'Ente.

IL DIRETTORE CENTRALE

Marco Ferrari

Marco Ferrari

Firmato il 19-05-2023

Allegati:

1) “Disciplinare di gara”;
2) “Schema di contratto”;
3) “Capitolato tecnico”